



Disposizioni attuative dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relativo alle modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali possono ricorrere le condizioni per le agevolazioni previste nel medesimo articolo e per garantire agli operatori l'attribuzione dei relativi crediti d'imposta

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Comunicazione alle banche ed agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali possono ricorrere le condizioni per le agevolazioni previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 185 del 2008

1.1 L'Agenzia delle Entrate individua i soggetti per i quali è possibile determinare, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 185 del 2008.

1.2 Gli elenchi dei suddetti soggetti includono le persone fisiche per le quali, dai dati desumibili dall'Anagrafe Tributaria, è possibile verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 2.

1.3 Tali soggetti devono risultare intestatari di mutuo ipotecario, acquirenti di abitazione appartenente alle categorie catastali previste dall'articolo 2 e possessori di abitazione con i medesimi requisiti in base ai dati catastali.

1.4 I soggetti aventi diritto non inclusi nell'elenco possono richiedere alla banca o all'intermediario finanziario mutuante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 mediante autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti. Le banche e gli intermediari provvedono alla conservazione delle autocertificazioni che vanno esibite su richiesta degli organi di controllo.

1.5 L'Agenzia delle Entrate trasmette, mediante il canale Entratel, con le modalità descritte nell'allegato tecnico al presente provvedimento, l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti alle banche e agli intermediari finanziari individuati, sulla base delle informazioni da questi trasmesse all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 come soggetti eroganti dei mutui sui quali è applicabile l'agevolazione. Ogni singola banca o intermediario finanziario è destinatario dell'elenco che riguarda i soli mutui da ciascuno erogati.

2. Individuazione della persona designata al trattamento dei dati personali

Ciascuna banca o intermediario finanziario deve formalmente comunicare il nominativo del soggetto abilitato alla ricezione degli elenchi dei mutuatari.

Il responsabile designato è l'unico incaricato alla ricezione delle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate e dovrà osservare nel trattamento dei dati il rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

L'incaricato successivamente al ricevimento del file contenente il nominativo dei contribuenti mutuatari deve dare conferma dell'avvenuto scarico dei dati.

Le predette comunicazioni devono essere indirizzate all'Agenzia delle Entrate alla casella di posta elettronica dc.sac.gestionedichiarazioni.mutuiprimacasa@agenziaentrate.it.

Decorsi 15 giorni dalla data in cui è reso consultabile, il *file* non sarà più disponibile su Entratel.

3. Modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione dei crediti d'imposta pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge n. 185 del 2008

3.1 La quota delle rate per ciascun mutuatario posta a carico dello Stato è determinata dalle singole banche o intermediari finanziari ed anticipata da questi al mutuatario attraverso l'applicazione del criterio di calcolo previsto dall'articolo 2, comma 1.

3.2 L'assunzione da parte dello Stato delle quote delle rate a suo carico è effettuata mediante l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

3.3 I soggetti beneficiari del credito d'imposta indicheranno in apposita sezione del modello 770 l'ammontare del credito maturato nonché i relativi utilizzi.

4. Modalità tecniche per il monitoraggio dei flussi finanziari

Per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle operazioni poste in essere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 185 del 2008 ed ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del citato decreto, l'Agenzia delle Entrate comunica mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, gli importi delle compensazioni esercitate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dalle banche e dagli intermediari finanziari, utilizzando l'apposito codice tributo.

Motivazioni

Il presente provvedimento attua quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate siano stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle citate disposizioni.

Il provvedimento prevede altresì, le modalità per garantire l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni nonché il monitoraggio dei relativi flussi finanziari.

Riferimenti normativi

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009 (suppl.ord.). Testo coordinato G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009 (suppl.ord.);

Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1),

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Roma, 4 marzo 2009

Il Direttore dell'Agenzia
Attilio Befera *

** Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. N° 39/93*

DESCRIZIONE
Il file descritto dalle presenti specifiche tecniche contiene informazioni (quali il codice fiscale del contribuente, la categoria catastale dell'immobile e l'identificativo del mutuo comunicato dalla banca) relative a soggetti intestatari di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 (art. 2, co.2 DL 185/2008, come convertito con modifiche dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di permettere alle banche o agli intermediari finanziari di: • verificare che si tratti di mutuo a tasso non fisso (comma 1 del citato articolo 2); • determinare ed anticipare la quota delle rate per ciascun mutuatario posta a carico dello Stato in base ai criteri di calcolo previsti dal comma 1 del citato articolo 2; • usufruire del credito spettante in base alle somme anticipate (comma 3 del citato articolo 2). Gli elenchi includono soltanto i soggetti per i quali è stato possibile verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dai dati desumibili dall'Anagrafe Tributaria. Qualora vi fossero soggetti aventi diritto non inclusi nell'elenco che richiedano alla banca o intermedie disposizioni del citato articolo 2 ricorrendo all'autocertificazione del possesso dei requisiti, la banca tenuto all'applicazione dei medesimi criteri e delle medesime disposizioni. Il file in parola è reso disponibile nella sezione "Messaggi personalizzati" dell'area autenticata del sito Decorsi 15 giorni dalla sua messa a disposizione, esso sarà cancellato dal predetto sito web. La struttura del file è descritta dai tipi record di seguito dettagliati.
RECORD DI TESTA
Il record di testa, record di tipo A, è lungo 1900 bytes e identifica la Banca Erogante, codice fiscale e denominazione, e l'anno di riferimento del flusso ex art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'interno del quale la banca ha comunicato i dati del contribuente
RECORD DI DETTAGLIO
I record di dettaglio di tipo B, di lunghezza 1900 bytes, contengono una tabella di 37 elementi di lunghezza 51 bytes (posizioni 2 - 52, 53 - 103, 104 - 154, 155 - 205, 206 - 256, 257 - 307, 308 - 358, 359 - 409, 410 - 460, 461 - 511, 512 - 562, 563 - 613, etc...). In ogni elemento è descritto il codice fiscale del contribuente, la categoria catastale dell'immobile, l'identificativo del mutuo comunicato dalla banca ed il protocollo dell'invio all'interno del quale sono state reperite le informazioni. Ove le informazioni da trasmettere rientrino in un numero di blocchi inferiore a 37, gli elementi non utilizzati saranno riempiti a spazi. Ove le informazioni da trasmettere rientrino in un numero di blocchi superiore a 37, sarà compilato un ulteriore record di tipo "B", e così via.
RECORD DI CODA
Il record di coda, record di tipo Z, è lungo 1900 bytes e identifica la Banca Erogante, codice fiscale e denominazione, e l'anno di riferimento del flusso ex art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'interno del quale la banca ha comunicato i dati del contribuente

Record A

RECORD DI TIPO "A"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Codice fiscale Banca Erogante	2	11	NU	Contiene il codice fiscale della Banca erogante
3	Denominazione Banca Erogante	13	60	AN	Contiene la denominazione della Banca erogante
4	Anno di riferimento dati	73	4	NU	
Spazio non utilizzato					
5	Filler	77	1821	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Record B

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
All'interno del record B i campi da 2 a 5, per una lunghezza di 51 bytes, sono ripetuti 37 volte per un totale di 1887 bytes					
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Codice fiscale del contribuente
3	Categoria immobile	18	3	AN	Categoria catastale dell'immobile oggetto del mutuo
4	Identificativo mutuo	21	15	AN	Identificativo del mutuo relativo al contribuente comunicato dalla Banca all'interno del flusso ex art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
5	Protocollo di invio	36	17	AN	Protocollo telematico del flusso inviato dalla banca all'interno del quale sono state reperite le informazioni del contribuente
Spazio non utilizzato					
6	Spazio non utilizzato	1889	9	AN	
Ultimi caratteri di controllo					
7	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
8	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Record Z

RECORD DI TIPO "Z"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'Z'
2	Codice fiscale Banca Erogante	2	11	NU	Contiene il codice fiscale della Banca erogante
3	Denominazione Banca Erogante	13	60	AN	Contiene la denominazione della Banca erogante
4	Anno di riferimento dati	73	4	NU	
Spazio non utilizzato					
5	Filler	77	1821	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')